

Sindaci e responsabilità, fulcro sulla prevenzione

Controlli societari

Per la Cassazione bisogna andare oltre il dato letterale delle disposizioni civilistiche

Un'interpretazione che si è tradotta in richieste di risarcimento abnormi

Nicola Cavalluzzo

La responsabilità solidale e priva di limiti dei sindaci con gli amministratori (ex articolo 2407, comma 2) è una delle maggiori criticità che affligge la governance delle società di capitali.

La proposta di legge AC 1276, approvata dalla Camera il 29 maggio, ha lo scopo di attenuare tale criticità introducendo, al pari di tanti ordinamenti esteri, il sistema del multiplo del compenso. In aggiunta, per eliminare un'altra stortura del sistema, tale proposta rivede il regime della prescrizione dell'azione di responsabilità (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I sindaci vigilano (articolo 2403) sulla gestione affinché sia attuata secondo criteri di ragionevolezza economica (rectius: rispetto dei principi di corretta amministrazione) al fine di tutelare non solo l'interesse dei soci ma anche quello, concorrente, dei creditori sociali. La vigilanza non deve limitarsi a un mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma deve,

se del caso andare oltre e, ex articolo 2403-bis, acquisire notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, intervenendo attivamente per incidere su condotte reputate non conformi alla legge.

Utilizzando le espressioni della Suprema Corte, i sindaci hanno un preciso obbligo di reazione di fronte a operazioni realizzate dagli amministratori, manifestamente imprudenti e prive di logiche economiche con la formulazione di rilievi e l'attivazione dei poteri di reazione.

La giurisprudenza precisa che l'attività di vigilanza e controllo deve andare oltre il dato letterale delle disposizioni civilistiche ed estendersi a qualsiasi attività o omissione in grado di mettere a rischio la continuità aziendale; non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo invece sufficiente che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità.

L'attività del Collegio deve essere ancora più diligente in una situazione di sospetto di irregolarità gestionali e in cui ricorrono segnali di pericolo per la presenza di situazioni critiche dal punto di vista economico e finanziario.



Passa ora al Senato la proposta di legge che introduce un limite di indennizzo pari al multiplo del compenso

I sindaci devono utilizzare tutti i poteri messi loro a disposizione dalla legge per evitare che gli amministratori commettano atti volti a cagionare, e successivamente a coprire, il dissesto della società. La mancata osservanza dei doveri comporta la responsabilità dei sindaci (articolo 2407, comma 2) che, al pari di quella degli amministratori, è da qualificarsi come contrattuale quando l'azione è esercitata dalla società o dai soci di minoranza, ovvero extracontrattuale se esercitata dai soci uti singoli o dai terzi, contrattuale o extracontrattuale se invocata dai creditori sociali. Per non incorrervi dovranno dare esecuzione al mandato ricevuto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Obbligo di segretezza che consegue ai poteri di ispezione e d'informazione attribuiti al collegio.

Come detto, è previsto che la responsabilità si estenda anche ai fatti e alle omissioni degli amministratori (si parla di "responsabilità concorrente") se tali fatti o omissioni hanno generato un danno che avrebbe potuto essere evitato se (i sindaci) avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. In sintesi, una responsabilità estesa che si traduce in richieste abnormi nei confronti anche di chi ha ben operato nei controlli senza ovviamente trarre alcun profitto dagli atti di mala gestio.